

Comunicazione Consob n. 12084516 del 25 ottobre 2012

OGGETTO: Comunicazione in merito al recepimento degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID

In data 6 luglio 2012, l'ESMA ha pubblicato un documento contenente "Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements" (d'ora in avanti, gli "Orientamenti"), con l'obiettivo di dettare linee di indirizzo di carattere generale in tema di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni da parte delle imprese di investimento conseguente alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero del servizio di gestione di portafogli.

Gli Orientamenti dell'ESMA sono stati pubblicati nella traduzione ufficiale in lingua italiana sul sito internet dell'Autorità europea in data 21 agosto 2012.

Il documento dell'ESMA è disponibile, nella versione in lingua italiana, sul sito istituzionale della Consob.

Gli Orientamenti in oggetto sono stati emanati dall'ESMA in conformità all'articolo 16 del Regolamento n. 1095/2010/EU, al fine di "istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione".

In tale quadro, gli Orientamenti dell'ESMA non intendono introdurre obblighi ulteriori rispetto a quanto contemplato dalla disciplina di riferimento (Direttiva 2004/39/CE e relative misure di esecuzione). In linea con quanto esplicitamente indicato nel documento pubblicato dall'ESMA, gli Orientamenti, infatti, risultano diretti a fornire una lettura interpretativa ed applicativa di regole di condotta già previste nel tessuto normativo vigente.

In particolare, gli Orientamenti in parola forniscono chiarimenti di ulteriore dettaglio volti ad indirizzare gli intermediari nella efficiente traduzione operativa degli obblighi prescritti dalla MiFID in tema di adeguatezza, richiamando l'attenzione sulla necessità per le imprese di investimento di svolgere - a mezzo delle proprie procedure aziendali - una valutazione degli investimenti che preveda l'utilizzo e la conseguente valorizzazione di una pluralità di variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche della clientela servita e, dall'altro, alle specificità dei prodotti.

I chiarimenti interpretativi resi dall'ESMA, in quanto diretti a specificare le già vigenti disposizioni della MiFID, si pongono in linea con gli orientamenti e con gli approcci di vigilanza già maturati in ambito nazionale. La Consob, secondo quanto stabilito dall'art. 16, paragrafo 3, del Regolamento n. 1095/2010/EU, ha pertanto comunicato all'ESMA la propria conformità agli Orientamenti in parola.

Gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Consob sono tenuti a rispettare gli Orientamenti contenuti nel documento dell'ESMA ai fini della corretta ottemperanza agli obblighi stabiliti in via generale dalla normativa loro applicabile.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas